



ORIGINALE

Comune di Villafranca d'Asti

Regione Piemonte - Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno **duemila ventiquattro**, addì **cinque** del mese di **novembre**, alle ore 18.00 in Villafranca d'Asti, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero convocati in seduta pubblica ORDINARIA di PRIMA convocazione, i componenti di questo Consiglio Comunale.

Previo appello nominativo, effettuato dal Vicesegretario Comunale alle ore 18.00, sono risultati presenti i Sigg.:

Macchia Anna	SINDACO	Presente
Accasto Antonio	Consigliere	Presente
Capra Martina Anna	Consigliere	Presente
Chiolerio Daniele	Consigliere	Presente
Ferrari Natale	Consigliere	Presente
Mottura Vanessa	Consigliere	Presente
Noto Crocifissa	Consigliere	Presente
Ottenga Daniela	Consigliere	Presente
Pelissetti Katia	Consigliere	Presente
Rasero Giuseppe	Consigliere	Presente
Vitali Sergio	Consigliere	Presente

Presenti 11

Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vicesegretario Comunale dott.ssa Giancarla Aimasso.

Il Sindaco, Anna Macchia, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

C.C. n. 38 del 05.11.2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Villafranca d'Asti è proprietario di una vasta area a verde ricompresa tra le vie Strada delle Verne e Via Mons. Bugnano, adibita a parco pubblico, denominato "Parco Comunale delle Verne".

DATO ATTO che il Parco Comunale è stata recentemente inaugurato in data 27.07.2024.

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che dispone testualmente: "Regolamenti - Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

RAVVISATA l'opportunità di stabilire le regole per un uso corretto e responsabile da parte dei fruitori, nell'interesse della sicurezza e ordine pubblico, della civile convivenza e della efficiente conservazione del patrimonio e degli impianti comunali destinati all'uso collettivo; .

RITENUTO quindi opportuno provvedere all'approvazione di un apposito regolamento in adempimento alla vigente normativa.

VISTA l'allegata bozza di regolamento predisposta dai competenti uffici (Allegato A).

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Territorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Illustra il Sindaco la delibera e i punti fondamentali del regolamento; in particolare accenna agli orari di apertura, differenziati per ciascun parco, alle modalità di accesso con i cani, al divieto di produrre rumori che arrechino disturbo oltre le 22,00 di sera e prima delle 8,00 del mattino.

La seduta si interrompe alle 19,02 per l'intervento di PITTARELLI.

Alle 19,09 la seduta riprende e si procede alla votazione.

CON VOTI favorevoli tredici, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di regolamento

DELIBERA

1. di approvare il regolamento del parco comunale per la disciplina del Parco Comunale nel testo che si allega alla presente deliberazione (Allegato A), unitamente alla planimetria generale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione. Quindi il Consiglio, con voti favorevoli tredici, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nei modi e nelle forme di regolamento,

DELIBERA .

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ARTT. 49 E 147 BIS Testo Unico degli Enti Locali

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento controlli interni si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to GEOM. Mauro PITTARELLI

Alle 19,10 la seduta è chiusa.

**COMUNE DI
VILAFRANCA d'ASTI
PIEMONTE**

PROVINCIA DI ASTI



***REGOLAMENTO PER L'USO DEI
PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI DI
PROPRIETA' COMUNALE***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Villafranca d'Asti

n. 38 del 05-11-2024

Indice

TITOLO I – DISPOZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI GIOCO

Art. 2 – Ubicazione parchi gioco

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture

Art. 4 Orario parchi giochi

Art. 5 Divieti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

rt. 6 – Manutenzione parchi gioco

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 9 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 10 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato l'utilizzo del Parco Comunale denominato "**PARCO DELLE VERNE**" e viene approvato allo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico di grande valore, in modo che sia garantito l'accesso e nel contempo siano rispettate alcune regole dirette a salvaguardare il valore inestimabile del parco comunale.

Inoltre è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento dell'attività all'interno **delle aree riservate a parco giochi e/o aree verdi attrezzate a gioco presenti sul territorio comunale.**

Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici.

Gli altri scopi sono:

- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico- sanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi
nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

TITOLO II – AREE PARCHI GIOCO

Art. 2

Ubicazione Parchi

I sottoelencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Limone Piemonte soggetti al presente Regolamento sono:

- **Parco polifunzionale delle Verne in Strada delle Verne**
- **Parco del Valentino in Piazza Santanera**

- Parco giochi Borgovecchio in Piazza Capriolo

-Parco della Rimembranza in Regione Garavello

Rientrano inoltre nel suddetto elenco tutte le aree verdi appartenenti al demanio indisponibile comunale destinate specificatamente a verde pubblico.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3

Uso delle strutture

È fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto al successivo articolo 6.

Le attrezzature per il gioco dei bambini e le attrezzature ludiche, in assenza di indicazioni specifiche, possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato o su cartelli posti in loco e comunque di età inferiore ad anni 14.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito **all'uso scorretto o improprio delle attrezzature..**

Art. 4

Orario parco giochi

I parchi giochi recintati e con cancelli di ingresso sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

- periodo tra il 1 ottobre ed il 30 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre dalle ore 9,00 alle ore 22,00

L'orario potrà essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale.
E' fatto obbligo di tenere chiusi i cancelli di ingresso dei parchi giochi.

I parchi giochi non recintati sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di utilizzo è compreso tra le ore 8,00 e le ore 21,00

Art. 5 **Divieti**

Nelle aree di parco il pubblico dovrà tenere il comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali circostanti. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

1. È vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'ingresso alle aree e parco è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. L'ingresso alle aree e parco è vietato alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 10, o comunque condotti a mano;
4. È fatto assoluto divieto catturare, molestare o sopprimere gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nel parco con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi.
5. È vietato transitare e/o sostare nel parco con qualsiasi mezzo motorizzato (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili);
6. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui cancelli e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I fruitori a tale scopo dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali.
7. È proibito bagnarsi nelle fontane qualora esistenti nel parco. È altresì vietato lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio anche con l'apporto di acqua;
8. È vietata l'occupazione, anche temporanea del parco con attrezzature sportive, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
9. È vietato a chiunque occupare parte di aree del parco, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.
10. È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

11. È vietato gettare o abbandonare nel parco, nonché nelle fontane qualora esistenti o corsi d'acqua, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori. Comunque vietato conferire, nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
12. È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti.
13. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e/o con volantinaggio e/o la propaganda sonora senza espressa autorizzazione del Comune. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.
14. Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto – cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione, che esigerà il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio. (Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità).
15. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente e/o da persone a lui affidate e/o da animali e/o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
16. È vietato consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nel parco.
17. È vietato praticare il gioco d'azzardo all'interno del parco comunale.
18. È vietato giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
19. È vietato soddisfare bisogni fisiologici;
20. È vietato fumare per la salvaguardia della salute e l'insegnamento ai bambini principali fruitori di tali spazi.
21. È vietato usare in modo improprio i giochi;
22. L'accesso ai giardini con cani di piccola e media taglia è consentito solo al guinzaglio fisso e con guinzaglio e museruola per i cani di grossa taglia. È fatto obbligo per tutti essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi, al fine della tutela della salute dei bambini e degli adulti.
23. È vietato asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse se non per scopi scolastici, di attività didattica e/o officinali-curativi, che dovranno, comunque essere espressamente autorizzati dal Comune;

24. È vietato produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00;
25. È vietato svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco;

TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

Manutenzione parchi gioco

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle aree verdi attrezzate, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione. I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

Al verificarsi delle situazioni previste dai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio dei giochi da parte delle persone.

Art. 7

Sanzioni

1. Per quanto non diversamente normato dalla Legge e dal vigente regolamento di Polizia Urbana, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori le sotto indicate sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.:

a) Per le violazioni al presente Regolamento Comunale e ai consequenziali provvedimenti autorizzatori commesse dai minori, una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €. 100,00 oltre al risarcimento dei danni arrecati.

b) Per le violazioni al presente Regolamento Comunale e ai consequenziali provvedimenti autorizzatori commesse dai maggiorenni, una sanzione amministrativa di da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €. 500,00 oltre al risarcimento dei danni arrecati..

Art. 8

Vigilanza e osservanza del regolamento

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia locale, a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti e a tutto il personale appartenente all'ufficio Tecnico Comunale lavori pubblici .

Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

L'Amministrazione comunale si riserva di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo del parco comunale.

Art. 9 **Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale**

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei Parchi Comunali e delle aree verdi attrezzate, come disciplinato dagli articoli precedenti, associazioni o privati potranno richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. che non siano incompatibili o non pregiudichino l'ambiente naturale dei Parchi stessi.

In tal caso il Comune concede l'utilizzo del parco o dei giardini articolando, nell'atto di autorizzazione, una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui viene formulata la richiesta. L'autorizzazione viene rilasciata dando la precedenza alle associazioni sui privati e, tra le associazioni, a quelle con sede all'interno del Comune di Villafranca d'Asti; a parità di requisiti, verrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo dell'ente.

Il provvedimento autorizzatorio verrà rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e potrà, in ragione dell'attività svolta, essere subordinato al rilascio di apposita cauzione.

La Giunta Comunale potrà proporre, di volta in volta e su specifica richiesta, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento, purché non in contrasto con le finalità del Regolamento.

Art. **10** **Entrata in** **vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Anna Macchia

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giancarla Aimasso

Reg. _____

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm. ii. con decorrenza dal 19/11/2024
Lì, 19/11/2024

Il Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Giancarla Aimasso

Dichiarazione di Esecutività

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 5/11/2024

Il Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Giancarla Aimasso